DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI E DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE

# Art. 2

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

a) oli da gas, da L. 33.400 a L. 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15›C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e' aumentata da L. 40 a L. 77 al metro cubo.

Versione in vigore dal 30 marzo 1989, non più in vigore dal 30 maggio 1989 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile |
| Estremi | Decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1989 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-aliquote-dell-imposta-sul-valore-aggiunto-114-1989/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it